



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL
“CONTROLLO ANALOGO” SULLE
SOCIETA' IN HOUSE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 43 del 10/07/2018

Publicato all'albo pretorio dal 09/08/2018 al 08/09/2018

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 69 del 20/12/2018

Publicato all'albo pretorio dal 08/04/2019 al 23/04/2019

INDICE

Articolo 1 - Riferimenti normativi ed Oggetto	3
Articolo 2 - Controllo analogo	3
Articolo 3 - Istituzione della Commissione di Controllo	3
Articolo 4 - Articolo 3 – Commissione di controllo delle società partecipate - Funzioni	3
Articolo 5 - Composizione organi sociali	4
Articolo 6 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale	4
Articolo 7 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale	4
Articolo 8 - Poteri di indirizzo e controllo	5
Articolo 9 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio	5
Articolo 10 - Controllo concomitante	6
Articolo 11 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica	6
Articolo 12 - Obblighi per gli Amministratori della Società in House	6
Articolo 13 - Accesso agli atti e trasparenza	7
Articolo 14 - Statuto della Società	7
Articolo 15 - Abrogazione di norme	7
Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità	7

Articolo 1- Riferimenti normativi ed Oggetto

1 Il presente Regolamento è redatto in applicazione dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , in attuazione al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2.Il presente Regolamento norma l'esercizio del controllo analogo, come definito all'articolo 2, da parte del Comune di Bagni di Lucca (di seguito per brevità Comune) nei confronti delle società pubbliche delle quali è proprietario dell'intero capitale.

3.Il Comune esercita il controllo analogo nei confronti delle Società affidatarie della gestione in house di servizi pubblici. (di seguito per brevità Società).

Articolo 2 - Controllo analogo

1.Il Comune, al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "in house", esercita sulle Società un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione.

2.Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene opportuni di quella ordinaria¹.

3.Il Comune esercita il controllo analogo sugli organi e sulla gestione delle Società. Il controllo analogo è controllo amministrativo di tipo gerarchico.

Articolo 3 - Istituzione della Commissione di Controllo

1. Il Comune, al fine di poter verificare in maniera idonea l'operato delle Società partecipate istituisce la Commissione di Controllo. Tale Ufficio ha la seguente composizione:

- Segretario Generale con funzioni di coordinamento;
- Responsabili di Area o loro delegati (componenti).

La composizione minima dell'ufficio può essere integrata con Atto del Sindaco.

L'Ufficio può operare validamente con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Articolo 4 - Commissione di controllo delle società partecipate – Funzioni

1. La commissione di controllo delle società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle società partecipate e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura di cui sono responsabili;

2. La Commissione cura i rapporti con la società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento.

¹ Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1181 del 13 marzo 2014.

3. La Commissione tramite l'ufficio comunale preposto assicura supporto amministrativo agli organi dell'ente per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari.

4. La Commissione inoltre:

- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società;
- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione della società.

Articolo 5 - Composizione organi sociali

1. L'ente controllante per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo deve attenersi alle disposizioni indicate nello Statuto delle società.

2. La società prevede nel proprio statuto che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 12 luglio 2014, n. 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati Regolamentati ed al successivo Regolamento di attuazione approvato con DPR del 30 novembre 2012, n. 251.

3. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 6 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale

1. Esclusivamente previa deliberazione del Consiglio comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;
- b) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
- c) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine.

2. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

4. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 7 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale

1. Esclusivamente previa deliberazione della giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) Il piano economico-finanziario;
- b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività;
- c) il bilancio consuntivo;

d) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore complessivo lordo superiore a 20.000 euro;

e) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore complessivo lordo superiore a 20.000 euro;

f) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 20.000 euro;

g) locazioni di durata oltre nove anni di beni immobili;

h) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi Contratti di Servizio o d'Appalto;

i) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della Società.

2. La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

4. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 8 - Poteri di indirizzo e controllo

1. Il Comune, a norma dell'art. 170 co. 6 del TUEL², in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.
3. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.
4. In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, l'Ente può assumere deliberazione vincolante di revoca degli amministratori.

Articolo 9 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

1. Al fine dell'esercizio del Controllo Analogo, per quanto già previsto negli statuti delle società, alla Commissione di controllo dovrà essere trasmessa dalla Società la documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito.

In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale

- Report economico entro il 30 agosto con rendiconto della gestione del primo semestre contenente conto economico, stato patrimoniale e relazione sulla probabile evoluzione gestione nel secondo semestre;

² Art. 170 co. 6 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL): "*Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione (previsionale e programmatica) indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio*".

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori e relativa relazione illustrativa entro il 30 novembre;
- Report tecnico-gestionali entro il 30 novembre;
- Report dettagliato delle attività svolte – cadenza quadrimestrale

b) Controllo sulla qualità dei servizi

- Analisi dei reclami e disservizi a cadenza semestrale;
- Analisi di soddisfazione utenti a cadenza almeno annuale;
- Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi ed a contratti di servizio a cadenza annuale.

Articolo 10 - Controllo concomitante

1. La Commissione di controllo sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, di cui al precedente articolo 8, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Articolo 11 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

1. La Società, qualora ne sia sprovvista, adotta, entro 6 mesi, specifici Regolamenti sulle seguenti materie:

- regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- regolamento per l'assunzione del personale.

2. I regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della Società.

3. Il regolamento delle gare dovrà tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio".

4. Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale.

5. La Società provvede ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.

Articolo 12 - Obblighi per gli Amministratori della Società in House

1. Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dalla Commissione di Controllo di cui al precedente articolo 2.

2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

3. In caso di grave e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 13 - Accesso agli atti e trasparenza

1. Le Società sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società utili all'espletamento del mandato di consigliere per il tramite della Commissione di Controllo. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge⁴.

3. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.

Articolo 14 - Statuto della Società

1. Entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento alla Società, questa deve approvare e trasfondere i contenuti di questo Regolamento nel proprio Statuto, anche in forma di allegato dello stesso.

Articolo 15 - Abrogazione di norme

1. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune in "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "atti generali" e "società partecipate".

³ Art. 23 della legge 7 agosto 1990 numero 241: "Il diritto di accesso (...) si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

⁴ Art. 43 co. 2 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL): "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".